

Allegato n. 1
All'atto reg. il 27/08/2026
Num 246 serie 3

LA FUNZIONARIA
Piera Spochi



STATUTO

ROLLA EXPERIENCE — Associazione di Promozione Sociale

«La montagna per tutti»

Sondrio, 1 agosto 2026

TITOLO I — Denominazione, sede, durata e finalità

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. È costituita, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”, di seguito “CTS”) e degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l’associazione di promozione sociale denominata «ROLLA EXPERIENCE – Associazione di Promozione Sociale», in forma abbreviata «ROLLA EXPERIENCE APS» (di seguito “Associazione”).
2. L’Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) con l’iscrizione nell’apposita sezione “Associazioni di Promozione Sociale” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito dell’iscrizione, l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS” è inserita negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e indipendente; non ammette discriminazioni di alcun tipo e si ispira a principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 2 – Sede

1. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Sondrio, in via Brennero 9, 23100 Sondrio. L’eventuale variazione della sede legale all’interno dello stesso Comune, deliberata dall’Organo di Amministrazione, non comporta modifica statutaria.
2. L’Associazione può istituire o sopprimere sedi operative e secondarie, in Italia e all’estero, con delibera dell’Organo di Amministrazione.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell’Associazione è illimitata. Essa può essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria ai sensi del presente Statuto.

Art. 4 – Finalità e assenza di scopo di lucro

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale e in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, delle attività di interesse generale indicate all’art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L’Associazione si propone in particolare di valorizzare il Monte Rolla e il territorio di Sondrio e dei Comuni limitrofi come destinazione turistico-sportiva, sostenibile e inclusiva, secondo il principio “la montagna per tutti”, promuovendo la fruizione accessibile dell’ambiente montano, la pratica sportiva e motoria all’aria aperta, la tutela del patrimonio naturale e culturale e la collaborazione in rete tra enti pubblici, associazioni e operatori del territorio.

Art. 5 – Attività di interesse generale (oggetto)

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale tra quelle elencate all'art. 5, comma 1, del CTS:
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche all'aria aperta e in ambiente montano — quali escursionismo, trail running, nordic walking, ciaspolate, mountain bike, e-bike, gravel, enduro e handbike — nonché di eventi, gare, raduni e ritiri sportivi connessi (lett. t);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o ricreativo, ivi compresa la creazione, il potenziamento e la gestione di percorsi attrezzati, circuiti, punti panoramici, aree di servizio e di accoglienza (lett. k);
 - interventi e servizi finalizzati alla tutela, alla manutenzione e alla valorizzazione dell'ambiente, della sentieristica, del paesaggio, del patrimonio naturale e della biodiversità, anche in convenzione con gli enti pubblici titolari delle aree (lett. e ed f);
 - educazione, istruzione e formazione, anche ambientale e rivolta alle scuole, compresi percorsi extracurricolari riconosciuti, corsi di orientamento e cartografia, attività didattiche e divulgative (lett. d ed i);
 - organizzazione e gestione di attività culturali e di promozione del patrimonio storico, etnografico ed enogastronomico del territorio (lett. i);
 - promozione dell'accessibilità, dell'inclusione sociale e della partecipazione nella fruizione della montagna e delle attività outdoor (lett. u e w).
2. Le attività di cui sopra sono svolte nel rispetto delle normative di settore e, ove richiesto, previa acquisizione delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi necessari. Per le attività che richiedono specifiche competenze professionali (es. accompagnamento in montagna, guide) l'Associazione si avvale di soggetti qualificati a norma di legge.

Art. 6 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione è demandata all'Organo di Amministrazione.
2. A titolo esemplificativo, rientrano tra le possibili attività diverse: servizi accessori a pagamento (quali navetta/shuttle, noleggio o ricarica attrezzature), corsi e laboratori a contributo, attività editoriali e di merchandising istituzionale, prestazioni a favore di terzi strumentali alle finalità associative.

Art. 7 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ai sensi dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non

corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

TITOLO II — Rete del Monte Rolla e rapporti con gli enti partner

Art. 8 – Accordo di Rete del Monte Rolla

1. L'Associazione si propone di operare quale soggetto attuatore no-profit del progetto di valorizzazione del Monte Rolla all'interno di una rete di collaborazione tra enti pubblici, associazioni e operatori del territorio. Costituisce pertanto obiettivo statutario dell'Associazione la sottoscrizione di un Accordo di Rete (o Protocollo d'Intesa) con i partner istituzionali del progetto.
2. L'Accordo di Rete è destinato a essere sottoscritto, in particolare, con i seguenti soggetti:
 - Comune di Sondrio, in qualità di ente capofila;
 - Comune di Castione Andevenno;
 - Comune di Postalesio;
 - Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
 - Club Alpino Italiano – Sezione di Sondrio;
 - Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco.
3. L'elenco di cui al comma 2 non è tassativo: l'Accordo di Rete resta aperto all'adesione di ulteriori soggetti pubblici e privati il cui apporto sia coerente con le finalità dell'Associazione.
4. La sottoscrizione dell'Accordo di Rete ha luogo successivamente alla costituzione dell'Associazione e alla sua iscrizione nel RUNTS, nei tempi e nei modi concordati con i soggetti aderenti.
5. L'Accordo di Rete disciplina gli obiettivi comuni, la ripartizione dei compiti, le modalità di coordinamento, l'uso condiviso di marchi, dati e materiali, e i rispettivi impegni delle parti, nel rispetto dell'autonomia giuridica, patrimoniale e decisionale di ciascun aderente. La sottoscrizione, l'adesione e il recesso dall'Accordo di Rete sono deliberati dall'Organo di Amministrazione e ratificati dall'Assemblea.
6. La partecipazione all'Accordo di Rete non comporta di per sé l'assunzione della qualità di associato e non attribuisce ai partner diritti di voto in Assemblea, salvo che essi assumano formalmente la qualità di associato ai sensi del Titolo III.

Art. 9 – Tavolo di Coordinamento della Rete

1. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Rete è istituito il Tavolo di Coordinamento della Rete del Monte Rolla, organo consultivo e di indirizzo strategico, composto da un rappresentante designato da ciascun ente aderente all'Accordo di Rete e dal Presidente dell'Associazione, che lo convoca e lo presiede.
2. Il Tavolo si riunisce almeno due volte l'anno e ha funzioni di: condivisione della programmazione delle attività; coordinamento degli interventi sulla sentieristica, sulla segnaletica e sulle aree

attrezzate; espressione di pareri non vincolanti su iniziative, eventi e candidature a bandi; monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto per fasi.

3. Le determinazioni del Tavolo hanno natura di indirizzo e non vincolano gli organi statutari dell'Associazione né i singoli enti aderenti, che mantengono piena autonomia. Le modalità di funzionamento possono essere definite in un regolamento interno e/o nell'Accordo di Rete.

Art. 10 – Convenzioni con enti pubblici e collaborazioni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 56 del CTS per lo svolgimento, in favore di terzi, delle attività di interesse generale, nonché accordi di collaborazione, partenariato e co-progettazione (artt. 55 e 57 CTS), in particolare per la realizzazione, la manutenzione e la gestione di percorsi, segnaletica, aree attrezzate e servizi connessi sul Monte Rolla.
2. L'Associazione può aderire o associarsi ad altri enti, reti associative, federazioni e organismi, anche di livello nazionale, il cui scopo sia coerente con le proprie finalità, ivi compresi, ove ritenuto opportuno, organismi sportivi affiliati al CONI/Sport e Salute ai fini del riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici.

TITOLO III — Associati

Art. 11 – Associati e categorie

1. Possono essere associati le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e si impegnino a contribuire alla loro realizzazione. Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo di legge previsto per le associazioni di promozione sociale; al venir meno di tale minimo, esso deve essere reintegrato entro un anno, pena la cancellazione dal RUNTS.
2. Ai sensi dell'art. 35 CTS, possono aderire all'Associazione altre associazioni di promozione sociale ed enti del Terzo Settore non aventi scopo di lucro, purché complessivamente la loro presenza non superi i limiti di legge e ne risulti rispettata la base associativa prevalentemente costituita da persone fisiche o da APS.
3. Gli associati si distinguono in: (a) associati fondatori, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo; (b) associati ordinari, ammessi successivamente; (c) associati sostenitori, persone fisiche o enti che sostengono l'Associazione con contributi o competenze. Tutte le categorie godono dei medesimi diritti di partecipazione e di voto, non essendo ammesse differenziazioni nella titolarità del voto in ragione della categoria.

Art. 12 – Ammissione

1. Chi intende aderire presenta domanda scritta all'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Per gli enti, la domanda indica il rappresentante designato.

2. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori entro 60 giorni; in caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato, che può, entro 60 giorni, chiedere che si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile. Lo status di associato ha carattere permanente; sono escluse adesioni temporanee, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 13 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di: partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota; eleggere ed essere eletti alle cariche sociali; essere informati sulle attività e consultare i libri sociali secondo le modalità stabilite; partecipare alle attività dell'Associazione.
2. Gli associati sono tenuti a: osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti; tenere un comportamento corretto e collaborativo verso l'Associazione e gli altri associati.
3. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile; non concorre a formare il patrimonio personale dell'associato e non è trasmissibile per causa di morte.

Art. 14 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per: recesso, esclusione, decadenza per mancato versamento della quota nei termini, decesso o estinzione dell'ente.
2. L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione, con effetto dalla ricezione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, con possibilità di appello all'Assemblea, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi statutari, di condotte contrarie alle finalità o lesive degli interessi dell'Associazione, garantito il contraddittorio.
3. La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate né ad alcuna quota del patrimonio sociale.

Art. 15 – Volontari e attività di volontariato

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente, per il perseguimento delle proprie finalità, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. È volontario la persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo; ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni previsti dall'art. 17 CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione. I volontari sono iscritti in apposito registro e assicurati ai sensi dell'art. 18 CTS.

Art. 16 – Lavoratori

1. L'Associazione può avvalersi di personale dipendente o di prestatori di lavoro autonomo, anche tra i propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento o per qualificare l'attività. In ogni caso il numero dei lavoratori non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ai sensi dell'art. 36 CTS.

TITOLO IV — Organi dell'Associazione

Art. 17 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione: (a) l'Assemblea degli associati; (b) l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo); (c) il Presidente; (d) ove ne ricorrano i presupposti di legge o per scelta dell'Assemblea, l'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 18 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati in regola con gli obblighi sociali. Ciascun associato ha diritto a un solo voto, indipendentemente dal valore della quota. È ammessa la rappresentanza di un altro associato mediante delega scritta; ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe (o cinque se l'Associazione conta più di cinquecento associati).
2. Possono partecipare e votare gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Agli enti associati partecipa il rappresentante designato. L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione effettiva.

Art. 19 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea: nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e, se previsti, dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale; approva il bilancio di esercizio (e l'eventuale bilancio sociale); delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni nei loro confronti; delibera sulle modifiche dello Statuto; delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e sulla devoluzione del patrimonio; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo Statuto o sottoposti dall'Organo di Amministrazione; approva gli indirizzi e il programma annuale e la ratifica della sottoscrizione e dell'adesione all'Accordo di Rete.

Art. 20 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, e ogniqualvolta lo richiedano l'Organo di Amministrazione o almeno un decimo degli associati. La convocazione è effettuata con avviso

contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, comunicato almeno otto giorni prima con mezzi idonei (anche posta elettronica).

2. In sede ordinaria, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; delibera a maggioranza dei voti.
3. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 – Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea tra gli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.
2. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi eleggono al proprio interno il Presidente e l'eventuale Vicepresidente, salvo che vi provveda direttamente l'Assemblea. Si applicano agli amministratori gli obblighi e le cause di ineleggibilità e decadenza previsti dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 26 CTS; entro trenta giorni dalla nomina ne richiedono l'iscrizione nel RUNTS.

Art. 22 – Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, esclusi quelli riservati all'Assemblea. In particolare: dà esecuzione alle deliberazioni assembleari; predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati; determina la misura delle quote associative e dei contributi; individua le attività diverse; delibera la sottoscrizione, l'adesione e il recesso dall'Accordo di Rete e la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione; adotta i regolamenti interni; cura la tenuta dei libri sociali.
2. L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Art. 23 – Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione; cura l'attuazione delle relative deliberazioni; presiede, ove istituito, il Tavolo di Coordinamento della Rete. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e, nei limiti delle deleghe ricevute, quelli di straordinaria amministrazione, riferendone all'Organo di Amministrazione.

Art. 24 – Organo di Controllo

1. La nomina di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è obbligatoria quando ricorrono i presupposti dimensionali di cui all'art. 30 CTS; al di fuori di tali casi, l'Assemblea può nominarlo facoltativamente. I suoi componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. e restano in carica tre esercizi.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida. Può esercitare la revisione legale dei conti se costituito da revisori legali iscritti, salvo nomina di un distinto soggetto incaricato.

Art. 25 – Revisione legale dei conti

1. Quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 31 CTS, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che la revisione sia affidata all'Organo di Controllo composto da revisori legali.

TITOLO V — Patrimonio, bilancio e scioglimento

Art. 26 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrimonio iniziale e dagli incrementi successivi, ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le risorse economiche provengono, tra l'altro, da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi di enti pubblici e privati; proventi delle attività di interesse generale, delle attività diverse e della raccolta fondi; rendite patrimoniali; ogni altra entrata ammessa dalla legge.

Art. 27 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta le fattispecie indicate dall'art. 8, comma 3, del CTS.

Art. 28 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, secondo la modulistica e i

criteri di cui all'art. 13 CTS, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e da depositare presso il RUNTS.

2. Ricorrendone i presupposti dimensionali di cui all'art. 14 CTS, l'Associazione redige e deposita il bilancio sociale e pubblica gli eventuali compensi e rimborsi nei casi previsti dalla legge.

Art. 29 – Libri sociali

1. L'Associazione tiene, oltre alle scritture contabili di legge, il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, se nominati, dell'Organo di Controllo, nonché il registro dei volontari. Gli associati hanno diritto di esaminarli secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione.

Art. 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 31 – Controversie

1. Le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi sono, per quanto possibile, rimesse alla composizione amichevole. Resta ferma la competenza dell'Autorità Giudiziaria per le materie inderogabili.

Art. 32 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il D.Lgs. 117/2017 e i relativi decreti attuativi, le altre norme in materia di enti del Terzo Settore e di associazioni di promozione sociale e, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile e delle relative leggi speciali.

I soci fondatori

I sottoscritti, in calce identificati, sottoscrivono il presente Statuto:

PINI Sergio — nato a Tirano il 29 agosto 1978 — C.F. PNISRG78M29L175I

residente a Via Brennero 9, 23100 Sondrio

PEDROLINI Angelo — nato a Sondrio il 29 aprile 1975 — C.F. PDRNGL75D29I829Z

residente a Via Vassalini 78, 23023 Chiesa Valmalenco

RABBIOSI Marco — nato a Sondrio il 16 agosto 1966 — C.F. RBBMRC66M16I829G

residente a Via Mossini 847/C, 23100 Sondrio

DEL MARCO Simone — nato a Sondrio il 4 aprile 1984 — C.F. DLMSMN84D04I829S

residente a Via Torchio 7, 23020 Tresivio

DI MANGO Francesco — nato a Roma il 24 novembre 1984 — C.F. DMNFNC84S24H501C

residente a Viale dello Stadio 24/A, 23100 Sondrio

POZZI Giuseppe — nato a Sondrio il 20 febbraio 1958 — C.F. PZZGPP58B20I829T

residente a Via Guicciarda 10, 23026 Ponte in Valtellina

MASSERA Andrea — nato a Morbegno il 12 settembre 1973 — C.F. MSSNDR73P12F712M

residente a Via Martiri della Libertà 23, 23100 Sondrio

ORTELLI Ferruccio — nato a Sondrio il 22 aprile 1961 — C.F. RTLFR61D22I829W

residente a Via Roma 106, 23020 Piateda

MORETTI Cristian — nato a Sondrio il 23 agosto 1990 — C.F. MRTCST90M23I829Y

residente a Via Triangia 253, 23100 Sondrio

Letto e sottoscritto da

Sondrio, 1 agosto 2026

PINI Sergio



PEDROLINI Angelo



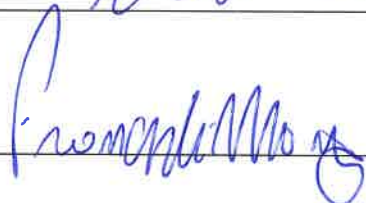
RABBIOSI Marco



DEL MARCO Simone



DI MANGO Francesco



POZZI Giuseppe



MASSERA Andrea



ORTELLI Ferruccio



MORETTI Cristian

